Civile Ord. Sez. 2 Num. 190 Anno 2020
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 09/01/2020

ORDINANZA

sul ricorso n. 876 - 2015 R.G. proposto da:

GUALTIEROTTI ANDREA – c.f. GLTNDR48H13D122Z – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Brunella Candreva ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ulpiano, n. 29, presso lo studio dell'avvocato Felice Astorino.

RICORRENTE

contro

LUCENTE GIOVANNI – c.f. LCNGNN46A26D112E – elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Faà di Bruno, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Luigi Combariati che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE

e

MA.MI.DO. s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 00994640795 – in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

INTIMATA

OR
1750/19

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 304 del 25.2.2014,

udita la relazione nella camera di consiglio del 4 luglio 2019 del consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto del 28.9.2008 Andrea Gualtierotti citava a comparire dinanzi al tribunale di Catanzaro Giovanni Lucente e la "MA.MI.DO." s.r.l..

Chiedeva accertarsi e dichiararsi che aveva siglato con Giovanni Lucente accordo in virtù del quale avrebbero congiuntamente provveduto alla realizzazione di un complesso immobiliare ed, all'esito, avrebbero provveduto a ripartirsi in pari misura i proventi della vendita; chiedeva altresì accertarsi e dichiararsi che il convenuto non aveva adempiuto l'obbligo assunto e pronunciarsene condanna, unitamente alla convenuta s.r.l., alla corresponsione delle somme tutte a lui dovute.

2. Si costituivano Giovanni Lucente e la "MA.MI.DO." s.r.l..

Instavano per il rigetto dell'avversa domanda.

Assunto l'interrogatorio formale del convenuto, denegata l'ammissione della prova testimoniale, con sentenza n. 177/2012 l'adito tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

3. Proponeva appello Andrea Gualtierotti.

Resisteva Giovanni Lucente.

Veniva dichiarata contumace la "MA.MI.DO." s.r.l..

Con sentenza n. 304 del 25.2.2014 la corte d'appello di Catanzaro rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

La corte – tra l'altro - negava l'ammissione della prova per testimoni in dipendenza del superamento dei limiti di valore di cui all'art. 2721 cod. civ..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Avverso tale sentenza Andrea Gualtierotti ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Giovanni Lucente ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La "MA.MI.DO." s.r.l. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

5. Con l'**unico motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 183 cod. proc. civ..

Deduce che la prova per testimoni era da ammettere, nonostante il superamento del limite di valore di cui al 1° co. dell'art. 2721 cod. civ., siccome si ambiva a dar prova non già di un patto aggiunto alla scrittura privata, sibbene di un altro accordo.

Deduce inoltre che la prova per testimoni era da ammettere, attesa la sussistenza di un principio di prova scritta proveniente dalla persona contro cui la domanda è stata proposta ed attesa la necessità della forma scritta unicamente *ad probationem*.

6. Il ricorso va respinto.

7. Questa Corte evidentemente non può che reiterare i propri insegnamenti.

Ovvero l'insegnamento alla cui stregua l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato *(cfr. Cass. 22.7.2004, n. 13621; Cass. 22.5.2007, n. 11889; Cass. 21.2.1986, n. 1050)*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ovvero l'insegnamento alla cui stregua gli estremi richiesti dall'art. 2724, n. 1, cod. civ. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto - così eccezionalmente consentendo l'ammissione della prova per testimoni - non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione *(cfr. Cass. 16.10.2012, n. 17766; Cass. 7.12.2005, n. 27013, secondo cui, ai fini dell'integrazione del presupposto per l'ammissione della prova testimoniale, previsto dall'art. 2724, n. 1, cod. civ. e rappresentato dal principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda che faccia apparire verosimile il fatto dedotto, non è richiesto che il documento sia idoneo a dimostrare direttamente quel fatto, essendo sufficiente solo che da esso scaturisca la verosimiglianza del fatto controverso)*.

8. Su tale scorta non solo non vi è margine alcuno perché possano configurarsi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724, n. 1, cod. civ. e, si soggiunge, nonostante l'omessa indicazione nella rubrica dell'esperito mezzo, dell'art. 2725 cod. civ. *(ove, per giunta, per i contratti ad probationem, è prefigurata l'ammissibilità della prova per testimoni nella sola evenienza di cui al n. 3) dell'art. 2724 cod. civ.. In verità la corte di seconde cure ha specificato – cfr. pag. 7 - che la prova per testimoni era da ritenere inammissibile seppur il titolo dell'azionata pretesa fosse stato da individuare in un'operazione di mediazione o di procacciamento d'affari, perché in tale ipotesi la prova si sarebbe correlata a contratto da provare per iscritto).*

Ma è da reputare che la corte di merito ha dato conto, in modo congruo ed esaustivo, della mancata ammissione della prova orale. Tanto, ben vero, a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prescindere dal rilievo per cui lo spiegato motivo di ricorso è – nella rubrica - correlato in via esclusiva alla previsione del n. 3 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ..

Difatti la corte distrettuale ha rappresentato l' "inverosimiglianza che un patto così utile per il Gualtieri (beneficiario di utili al 50% senza alcuna compartecipazione alle spese ed ai rischi d'impresa per un'attività edilizia complessa a totale carico del Lucente) non sia stato prudenzialmente documentato per iscritto" *(così sentenza d'appello, pag. 7)*.

Ebbene in tal guisa la corte territoriale ha assolto, in maniera inappuntabile, e l'onere motivazionale postulato dall'art. 2721 cod. civ. e l'onere motivazionale postulato dall'art. 2724, n. 1, cod. civ..

9. La corte di Catanzaro ha ulteriormente specificato che il testo contrattuale, prodotto in giudizio dall'appellato e privo della sottoscrizione dell'appellante, non conteneva alcuna pattuizione in forza della quale Giovanni Lucente era obbligato a corrispondere ad Andrea Gualtierotti il 50% dei proventi della vendita degli immobili da realizzare su terreno di proprietà di Vincenzo Fonte; che in particolare il contratto prevedeva unicamente, alla clausola n. 7, la cessione da parte di Giovanni Lucente ad Andrea Gualtierotti di 2.000 mq. di terreno "ricadenti in zona servizi a monte della chiesa".

10. Su tale scorta si osserva quanto segue.

Da un canto è ineccepibile l'affermazione della corte calabrese secondo cui il tribunale aveva correttamente negato l'ammissione della prova per testimoni, "in quanto tendente a provare l'esistenza di un patto aggiunto sulla ripartizione al 50% degli utili al contratto scritto" *(così sentenza d'appello, pag. 7)*.

Difatti questo Giudice spiega che il divieto, previsto dall'art. 2722 cod. civ., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ad un contratto stipulato in forma scritta, opera quando la prova si riferisce [è il caso di specie] alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato *(cfr. Cass. 7.11.2018, n. 28407; Cass. 22.2.2017, n. 4601, secondo cui il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 cod. civ., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio)*.

D'altro canto è del tutto generica, aspecifica, la prospettazione del ricorrente secondo cui "non si tratta di un patto aggiunto alla scrittura privata (...), ma di altro accordo" *(così ricorso, pag. 6)* e che "le scritture redatte erano due" *(così ricorso, pag. 6)*. Tanto, per giunta, a prescindere dal rilievo del controricorrente secondo cui la controparte avrebbe, nella denuncia penale, riferito "di una promessa verbale (...) e di un unico contratto (...) alla cui partecipazione assistette e non partecipò" *(così controricorso, pag. 11)*.

11. Ovviamente per nulla si configurano le pretese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..

Invero, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ossia ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli *(cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892)*.

Invero, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime *(cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892)*.

12. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

La "MA.MI.DO." s.r.l. non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.

13. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Andrea Gualtierotti, a rimborsare al controricorrente, Giovanni Lucente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Andrea Gualtierotti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2019.

Il presidente
dott. Pietro Campanile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 09 GEN. 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale